

La stepchild adoption e la tutela dei bambini nelle unioni civili

La stepchild adoption: è un istituto di diritto anglosassone che consente l'adozione del figlio del partner in quei Paesi dove le coppie conviventi – anche dello stesso sesso – hanno un riconoscimento giuridico¹.

Nel mondo: oltre che nei Paesi dove le coppie omosessuali possono adottare un bambino - Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda – la stepchild adoption è stata introdotta anche in Germania, Finlandia e Groenlandia dove è previsto il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, anche dello stesso sesso, attraverso l'istituto giuridico dell'unione civile. In questi tre Paesi, pur non essendo consentito alle coppie omosessuali di adottare, è concesso loro di poter adottare il figlio del partner.

In Italia: non esistendo un riconoscimento giuridico per le coppie di fatto, l'adozione del figlio del partner è consentita solo all'interno del matrimonio e quindi solo a favore del figlio del coniuge, ai sensi dell'art.44 lett. b) l.184/83, con gli effetti di un'adozione ordinaria, non legittimante.

La tutela dei bambini nelle coppie di fatto: i bambini che crescono all'interno di coppie di fatto, in Italia, dal 2013², godono degli stessi diritti di quelli nati all'interno del matrimonio. La questione si pone relativamente alla tutela dei bambini che vengono cresciuti da una coppia di genitori dello stesso sesso. In Italia questi bambini³ - nella maggior parte dei casi nati all'estero grazie alla procreazione assistita eterologa - risultano figli di uno solo dei due componenti la coppia: con l'altro non hanno e non possono avere nessun legame giuridico. E' intuibile come questa situazione comporti di fatto una minor tutela per il bambino che, pur essendo di fatto cresciuto da due persone che lui considera genitori, si trova ad averne giuridicamente uno solo, fino all'estrema conseguenza di esporlo ad un elevato rischio di "abbandono". Nell'ipotesi infatti di decesso del genitore "legittimo", il bambino è considerato orfano pur avendo di fatto un altro genitore.

Le unioni civili: L'eventuale introduzione in Italia della *stepchild adoption* è subordinata alla promulgazione di una legge che riconosca le coppie di fatto. E' attualmente in discussione alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge 1211⁴ (c.d. ddl Cirinnà dal nome della relatrice che lo ha presentato) "*Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*" nel quale si prevede il riconoscimento dell'unione civile della coppia dello stesso sesso e l'introduzione della *stepchild adoption*⁵. Il Governo ha annunciato l'imminente deposito di una proposta di legge sulle unioni civili alla

¹ Requisito essenziale, ovviamente, è che il bambino abbia un solo genitore.

² Ai sensi del decreto legislativo n.154 del 28/12/2013

³ In una ricerca del 2005 condotta da Arcigay con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, si stima che in Italia sarebbero 100 mila i bambini figli di coppie dello stesso sesso.

⁴ d'iniziativa dei Senatori Marcucci, Lanzillotta, Cantini, De Monte, Di Giorgi, Astorre, Caleo, Esposito, Giacobbe, Granaola, Morgoni, Pezzopane, Puglisi, Scalia, Sollo e Valentini(c.d. ddl Cirinnà dal nome della relatrice che lo ha presentato).

⁵ all'art. 230-septies - Della filiazione delle parti che hanno contratto un'unione civile si dice: "*In caso di unione civile la parte contraente è considerata genitore del figlio dell'altra parte fin dal momento del concepimento in costanza di unione civile, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita. La parte dell'unione civile può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, della legge 4 maggio 1983, n. 184 relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge*".

“tedesca”, da cui deriverebbero gli stessi diritti e doveri della coppia sposata ad accezione dell’adozione che non sarebbe consentita alle coppie dello stesso sesso se non nella forma della stepchild adoption.

In mancanza di una legge: come spesso accade, in mancanza di una legge, le situazioni in essere sono già oggetto di sentenze che fanno giurisprudenza. Nel febbraio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha accolto il ricorso portato avanti da una donna omosessuale austriaca che nel suo Paese si era vista negare la possibilità di adottare il figlio della propria convivente come consentito all’interno delle coppie conviventi di sesso diverso, sentenziando che *“tale negazione costituisce discriminazione per orientamento sessuale e violazione del diritto al rispetto della vita familiare”*⁶. In Italia, la giurisprudenza si è recentemente espressa verso un riconoscimento della famiglia omosessuale. Con sentenza 138/2010, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alle coppie omosessuali la loro condizione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge senza, tuttavia, estendere loro la possibilità di accedere al matrimonio⁷. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4184/2012, ha affermato che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata⁸. Nell’agosto di quest’anno, con sentenza n.299/2014, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto l’adozione di una minore da parte della convivente della madre, ritenendo che *“l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. 184/1983 sia consentita quando l’affidamento preadottivo è impossibile non solo per ragioni di fatto ma anche per ragioni di diritto (nel caso di specie, mancanza dello stato di abbandono) ed a prescindere dall’orientamento sessuale dell’adottante, dovendo trovare attuazione l’interesse del minore al consolidamento giuridico del legame di fatto preesistente e idoneo a garantirne il benessere ed il sano sviluppo”*.

Milano, 17 novembre 2014

Marina Raymondi

CIAI – Centro Studi

⁶ Prima Sezione, caso Schalk e Kopf contro Austria

⁷ *“L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”*. <http://www.cortecostituzionale.it/>

⁸ *“resta “riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988)”, potendo accadere che, “in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”* [2http://www.giurcost.org/casi_scelti/Cassazione/Cass.sent.4184-2012.htm](http://www.giurcost.org/casi_scelti/Cassazione/Cass.sent.4184-2012.htm)